



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NAPOLI	ADRIANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	IANDOLO	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAVALLARO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 753/10
spedito il 26/01/2010
- avverso la sentenza n° 24/04/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

GUIDUCCI GIUSEPPE
VIA CAMPOREALE 19/A 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

COCCA DR. MASSIMILIANO
CORSO EUROPA 43 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE001TA00439 IVA+IRPEF+IRAP 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE001TA00439 ADDIZ.COMUNALE 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE001TA00439 ADDIZ.REGIONALE 2003

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 753/10

UDIENZA DEL

21/11/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

482/5/2012

PRONUNCIATA IL:

21 NOV. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 SET. 2012

Il Segretario

Donato Sefi

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Avellino, con atto depositato in data 29 gennaio 2010, ha proposto appello avverso la sentenza n. 24 del 12 gennaio 2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sez. IV, che - sul presupposto del difetto dell'iter logico argomentativo seguito per l'adozione dell'atto impugnato - ebbe ad accogliere il ricorso proposto da Giuseppe GUIDUCCI (c.f.: GDC GPP 58D16 F230 B) avverso l'avviso di accertamento RE001TA00439 emesso per l'anno d'imposta 2003. Deduce a tal fine che l'atto impugnato è ampiamente motivato, che ha natura analitica con accertamento induttivo dei soli ricavi a seguito dell'emersione di gravi indizi precisi e concordanti tutti espressamente indicati nell'avviso. Conclude per la riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 9 marzo 2010 si costituisce il contribuente e deposita controdeduzioni. Eccepisce il difetto di motivi specifici. Ribadisce la carenza di motivazione dell'atto impugnato. Chiede il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.

All'odierna udienza camerale, la Commissione decide la controversia.

Motivi della decisione

L'appello non é fondato e va, pertanto, rigettato.

L'Agenzia fonda la sua pretesa su contestazioni che hanno ricevuto puntuale risposta dal contribuente con il ricorso introduttivo che ha replicato alle varie disomogeneità poste a base dell'accertamento. Correttamente, il primo giudice, ha inoltre fatto rilevare che non risulta esplicitato il criterio di calcolo che ha portato ai maggiori redditi integrando così il difetto di motivazione dell'atto.

Ed anche in questa sede di appello, l'Ufficio si limita a sostenere la singolare tesi della qualificazione dell'avviso di accertamento di atto avente carattere di "*provocatio ad opponendum*" (così confermando di fatto quanto sostenuto dal primo giudice in ordine al difetto di mo-

tivazione dell'avviso di accertamento) ed a rinviare al p.v.c. del 6 giugno 2006 senza tener conto che la mera riproposizione di discrasie o di valutazioni di irrisorietà di una semplice percentuale di ricarico non costituisce motivo specifico dell'appello. Perché, in questa sede, dovevano essere proposte ed adeguatamente motivate le considerazioni in base alle quali la valutazione di questo giudice doveva pervenire ad una decisione nettamente opposta a quella già assunta. Ciò non è stato per cui l'appello non può che essere rigettato non essendo emersi elementi documentali sulla base dei quali poter pervenire alla valutazione che i motivi esposti dal contribuente nel suo ricorso introduttivo non erano da condividere e che pertanto il primo giudice aveva errato. Vale solo rammentare che se la congruità e coerenza del contribuente non costituiscono cause ostative all'attività accertatrice dell'Ufficio, la rilevata circostanza impone che la prova della contestata evasione debba essere valutata dall'Accertatore con maggiore attenzione onde verificarne la reale capacità probatoria e ciò, come detto, non si è verificato nel caso in esame.

La natura della controversia integra giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione, in rigetto dell'appello dell'Ufficio, conferma la sentenza impugnata.

Compensa le spese.

Così deciso in Salerno, addì 21 novembre 2011.

Il Rcl. Est.

IL PRESIDENTE

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA

in data 2.5. SET. 2012

Il Segretario Donaleski